

Statuto

Autorità per la laguna di Venezia

Settembre 2024



Art. 1

Denominazione, natura giuridica e sede

1. L'Autorità per la Laguna di Venezia, di seguito denominata "Autorità", istituita ai sensi dell'articolo 95 del d.l. 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, è un Ente pubblico non economico a rilevanza nazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, finanziaria e di bilancio.
2. L'attività dell'Autorità è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni di funzionamento adottate con delibera del Presidente, previo parere del Comitato di Gestione, nell'esercizio della propria autonomia.
3. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è soggetta al controllo di gestione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259.
4. L'Autorità ha sede a Venezia.

Art. 2

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Autorità è costituito da un fondo di dotazione e da beni mobili e immobili strumentali alla propria attività. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.
2. Le entrate sono costituite dai trasferimenti finanziari operati dalle pubbliche amministrazioni nonché dai proventi delle attività svolte nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, finanziaria e di bilancio.

Art. 3

Funzioni e attività

1. L'Autorità esercita tutte le funzioni e competenze di cui all'art. 95, commi 2 e 3, del d.l. 14 agosto 2020 n. 104 relativamente alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n.798 nonché quelle già attribuite al Magistrato delle Acque trasferite al Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.
2. L'Autorità, ai fini di perseguire gli obiettivi di studio e ricerca di cui al comma 3 dell'art. 95 del d.l. 14 agosto 2020 (L. n. 126 del 13 ottobre 2020) promuove la valorizzazione e l'implementazione del patrimonio di conoscenze e lo sviluppo di tecnologie marine, anche attraverso reti di scambio di dati e collaborazioni con Enti di ricerca e Università, anche straniere, nonché Consorzi interuniversitari in relazione al monitoraggio e alla prevenzione delle conseguenze dei cambiamenti climatici nonché in materia di tutela e salvaguardia delle lagune e degli ambienti umidi.
3. L'Autorità approva il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonché dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS).



Art. 4

Organizzazione e attività di programmazione dell'autorità

1. L'Autorità adotta il Regolamento di amministrazione ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104.
2. Ai sensi dell'art. 95, comma 2, lett. a) del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 e del Codice dei contratti pubblici d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'Autorità, su proposta del Presidente, previa delibera del Comitato di gestione e acquisito il parere del Comitato consultivo approva con cadenza annuale:
 - a) il Programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, anche quanto necessario ai fini della collaborazione, ivi inclusa l'attività di collaborazione con gli Enti di cui all'articolo 3, comma 2;
 - b) il Programma Unico Integrato per il coordinamento delle attività di competenza dell'Autorità;
 - c) il Programma di gestione e manutenzione del Sistema MOSE, proposto annualmente dal Presidente e deliberato dal Comitato di gestione prima della fine dell'esercizio.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'Autorità, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.l. 14 agosto 2020, n.104 (L. n. 126 del 13 ottobre 2020):
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato di gestione;
 - c) il Comitato consultivo;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

Presidente

1. L'incarico di Presidente ha durata massima di 3 anni ed è rinnovabile per una sola volta. Nel caso in cui il Presidente cessasse dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del mandato le competenze a questo attribuite vengono esercitate *ad interim* dal Dirigente di livello generale di cui al successivo comma 2, lett. c) cui siano state conferite le deleghe.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Autorità, è responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione. In particolare, il Presidente:
 - a) è Segretario del Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 29 novembre 1984, n. 798;
 - b) formula le proposte di deliberazione del Comitato di gestione e del Comitato Consultivo e adotta i provvedimenti finali;
 - c) nomina un suo delegato, tra i dirigenti dell'Autorità titolari di incarico dirigenziale di livello generale, a cui vengono demandate le attribuzioni in caso di propria assenza o impedimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento di nomina è comunicato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - d) adotta le scelte strategiche, previa valutazione del Comitato di gestione e del Comitato consultivo;
 - e) nomina i dirigenti;
 - f) dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione, tenendo informato quest'ultimo;
 - g) ai sensi dell'articolo 95, comma 2, lett. d) del d.l. 104/2020 stabilisce gli indirizzi e i programmi dell'attività della società *in house* finalizzati a raggiungere i risultati previsti dalle convenzioni di disciplina dei rapporti con la stessa e propone al Comitato di gestione la deliberazione circa l'attribuzione delle risorse necessarie;



- h) adotta gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze demandate ai dirigenti;
- i) adotta le decisioni necessarie a svolgere le funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto ed eventualmente dai regolamenti interni;
- j) adotta i regolamenti interni e gli atti di carattere generale necessari per il funzionamento dell'Autorità;
- k) nomina gli organi delle società partecipate, conformemente agli statuti di queste ultime, scegliendo tra una rosa di almeno tre curricula, previamente sottoposti al Comitato di gestione;
- l) sottopone al parere non vincolante del Comitato di gestione le proposte di nomina dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorità;
- m) sottopone all'approvazione del Comitato di gestione il bilancio di previsione e il rendiconto;
- n) effettua, con cadenza annuale, anche su istanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le consultazioni sui temi organizzativi riferibili al funzionamento dell'Autorità. L'esito delle consultazioni è sottoposto al parere non vincolante del Comitato di Gestione;
- o) adotta ogni altro provvedimento non attribuito dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi dell'Autorità.

Art. 7

Comitato di gestione

- 1 Il Comitato di gestione è costituito dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette componenti di livello dirigenziale nominati, in sede di prima applicazione, con provvedimento del Presidente dell'Autorità su indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della cultura, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla Regione Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia e dal Comune di Venezia.
- 2 I componenti del Comitato di gestione nominati restano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Alla scadenza del primo triennio, i componenti del comitato sono scelti dal Presidente sulla base di una terna di nominativi indicata da ciascuna delle Amministrazioni di cui al comma 1 tra il personale di livello dirigenziale delle medesime amministrazioni.
- 3 Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
- 4 Il Comitato di gestione svolge le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 95 del d.l. 104/2020, dal presente Statuto e dal Regolamento di amministrazione e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni.
- 5 Su proposta del Presidente dell'Autorità, il Comitato delibera su:
 - a) proposte di modifica dello statuto, dei regolamenti, degli atti generali che regolano il funzionamento dell'Autorità, sul documento di budget, sui bilanci secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sui piani strategici dell'Autorità e sulle spese superiori a € tre milioni che comportano la modifica del Piano Unico Integrato ovvero del Programma triennale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e b);
 - b) i programmi di cui all'art. 4, comma 2, del presente Statuto;
 - c) bilancio preventivo e consuntivo.
- 6 Su proposta del Presidente, il Comitato esamina:
 - a) le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice proposte dal Presidente;
 - b) ogni questione che il Presidente dell'Autorità pone all'ordine del giorno delle riunioni;
 - c) le candidature pervenute all'Autorità per le nomine degli organi delle eventuali società partecipate.
- 7 Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente dell'Autorità almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e ogniqualvolta questi lo



ritenga necessario, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

- 8 In assenza del Presidente, il Comitato di gestione è convocato e presieduto dal delegato di cui all'art. 6, comma 2, lettera c).
- 9 Il Presidente dell'Autorità ha facoltà di invitare ad assistere alle sedute del Comitato di gestione i rappresentanti di altre amministrazioni o Enti, nonché esperti interni ed esterni nelle materie da trattare. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico del bilancio dell'Autorità.
- 10 Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengano gli elementi richiesti.
- 11 Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In mancanza dell'avviso formale di convocazione, il Comitato si intende comunque regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti; in tal caso, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato, e può chiedere al Presidente il rinvio della discussione ad una seduta successiva.
- 12 Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 13 Quando il Comitato è chiamato a deliberare sulle modifiche dello Statuto, dei regolamenti e degli atti generali che regolano il funzionamento dell'Autorità nonché in ordine al documento di budget e i piani strategici, le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole del componente nominato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
- 14 L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, per ragioni di urgenza, almeno dodici ore prima.
- 15 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche in video conferenza. Sono considerati presenti i componenti che partecipano a distanza alla riunione attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.
- 16 Le sedute del Comitato sono presiedute dal Presidente dell'Autorità o, in sua assenza, dal dirigente delegato.
- 17 Delle sedute del Comitato è redatto processo verbale. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, nomina un segretario scelto tra il personale direttivo dell'Autorità.

Art. 8

Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo è organo di consulenza dell'Autorità e fornisce pareri obbligatori o facoltativi. Esso è presieduto dal Presidente dell'Autorità o, in sua assenza, dal dirigente delegato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. c).
2. Il Comitato è composto da sette componenti nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità su proposta del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Presidente dell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienza in materia idraulica e di morfo dinamica lagunare nonché di



gestione e conservazione dell'ambiente. Alle riunioni del Comitato Consultivo possono partecipare, su richiesta del Presidente, i dipendenti con funzione dirigenziale dell'Autorità in relazione agli argomenti di volta in volta sottoposti allo stesso Comitato.

3. I membri del Comitato Consultivo durano in carica tre anni, ferma la facoltà di sostituzione su richiesta motivata dell'autorità proponente e previa indicazione del nominativo del subentrante.
4. Il Presidente dell'Autorità può integrare il Comitato Consultivo, di volta in volta e in base all'argomento specifico posto all'ordine del giorno, con altri componenti di comprovata competenza nelle materie trattate.
5. Ai componenti del Comitato consultivo non spettano alcun emolumento, compenso né rimborso spese comunque denominato.
6. Il Comitato consultivo esprime parere obbligatorio sui programmi di cui all'art. 4 comma 2, del presente Statuto nonché sulle seguenti materie:
 - a) progettazione e gestione degli interventi e della salvaguardia in ambito lagunare (per interventi con importi lavori superiori a un milione di euro);
 - b) attività tecnica per l'edilizia demaniale statale (per interventi con importi lavori superiori ad un milione di euro);
 - c) gestione del Sistema MOSE con particolare riferimento ai sistemi, ai criteri e ai livelli di apertura e chiusura delle relative paratoie;
 - d) gestione e tutela del demanio marittimo lagunare;
 - e) trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna;
 - f) Progetto degli impianti di depurazione.
7. I pareri obbligatori devono essere resi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta da parte del Presidente dell'Autorità. Il termine di cui al presente comma può essere ridotto per ragioni di comprovata e motivata urgenza. Scaduto il termine senza che il Comitato Consultivo abbia espresso il parere, la decisione è in ogni caso liberamente assunta dal Presidente.
8. Il Presidente può discostarsi dal parere reso dal Comitato consultivo, riproponendo la questione oggetto del parere, unitamente agli argomenti tecnici, anche sopravvenuti, ritenuti idonei a superare la precedente determinazione. Il Presidente può comunque discostarsi anche dal secondo parere, con proprio atto motivato, anche sulla necessità di provvedere con urgenza.
9. Il Presidente dell'Autorità può sottoporre al Comitato consultivo qualsiasi ulteriore questione di cui ritenga necessaria la trattazione. Il Comitato consultivo si esprime nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta; in caso di motivata urgenza, il Presidente può assegnare un termine diverso, in ogni caso, non inferiore a 3 giorni.
10. Il Comitato Consultivo è convocato dal Presidente mediante posta elettronica certificata inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta o, per ragioni di urgenza, con un preavviso di dodici ore; unitamente alla convocazione è inoltrata tutta la documentazione necessaria al Comitato consultivo per l'espressione del proprio parere e, con riferimento alla progettazione degli interventi, dovrà essere inoltrata anche una relazione istruttoria degli Uffici tecnici dell'Autorità. Alle sedute dell'Autorità sono chiamati a intervenire i dipendenti che hanno svolto l'attività istruttoria.
11. Le sedute del Comitato si svolgono in presenza o con modalità che consentono la partecipazione da remoto attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.
12. Delle riunioni del Comitato è redatto processo verbale. Il Comitato consultivo, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, scelto tra il personale dirigente dell'Autorità e si avvale di personale di segreteria individuato dal Presidente dell'Autorità.
13. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Nei processi verbali è dato atto del dissenso manifestato da alcuno dei componenti.



Art.9
Comitato scientifico

1. E' istituito un Comitato scientifico, costituito da un massimo di cinque componenti per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3, comma 2, con funzioni di supporto e consulenza del Presidente dell'Autorità, di cui uno con funzioni coordinatore, individuati, anche tra soggetti esterni all'Amministrazione, tra esperti nelle materie di idraulica, idrodinamica e morfologia lagunare, ambientale, di servizi ecosistemici, di tutela e salvaguardia dei beni culturali, di strategie di adattamento alle evoluzioni meteo-climatiche, di grandi opere di ingegneria di difesa idraulica e di ingegneria ambientale.
2. Il Presidente può attribuire al Coordinatore la rappresentanza tecnico-scientifica dell'Autorità nei confronti delle Istituzioni, ivi comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 2, con cui saranno avviate collaborazioni di ricerca, scambio e implementazione dati sul clima, sulle lagune e gli ambienti umidi.
3. I componenti del Comitato scientifico di cui al precedente comma 1 sono nominati con provvedimento del Presidente.
4. L'incarico di componente del Comitato scientifico, ivi incluso quello di coordinatore, ha durata massima triennale e viene attribuito a titolo gratuito. Ai componenti non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese.
5. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e gli esiti delle riunioni saranno riportate in appositi verbali.
6. Dal presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio dell'Autorità.

Art.10
Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sull'attività dell'Autorità in applicazione di quanto stabilito dal Titolo III del D.Lgs. 30 giugno 2011, n.123. Esso è composto da tre membri, tra cui il Presidente e due membri effettivi, oltre a due membri supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Un membro effettivo e uno supplente sono nominati su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinnovati una sola volta.
3. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge le seguenti funzioni:
 - a) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti dell'Autorità;
 - c) esaminare il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
 - d) accertare periodicamente la consistenza di cassa;
 - e) svolgere il controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo le disposizioni di legge;
 - f) esercitare ogni altro compito relativo alla funzione dei revisori dei conti;
 - g) redigere le relazioni di propria competenza;
 - h) può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze delle attività da svolgere. Il Collegio è convocato dal Presidente mediante posta elettronica certificata inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta e, per ragioni di urgenza, con un preavviso di dodici ore. I



componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono altresì partecipare di diritto alle riunioni del Comitato di gestione.

6. Le sedute del Collegio dei Revisori dei conti possono tenersi anche in videoconferenza. Sono considerati presenti i componenti che partecipano a distanza alla riunione attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

Art. 11

Istituzione e funzionamento della Struttura del controllo interno

1. È istituita la struttura del controllo interno, in composizione monocratica, con compiti di supporto al Presidente, agli Organi collegiali, alle Direzioni e agli Uffici dell'Autorità in materia di pianificazione, misurazione, monitoraggio e valutazione della performance.
2. La Struttura opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente e al Comitato di gestione.
3. Il titolare della struttura monocratica, scelto tra soggetti esterni all'Autorità esperti in controllo di enti pubblici, diritto amministrativo, tecniche di valutazione e di gestione della performance, è nominato dall'Autorità con propria delibera.
4. La Struttura verifica la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dagli atti dell'Autorità, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche. A tali fini procede alla valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti. La Struttura verifica altresì l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa svolta dalle Direzioni e dagli Uffici dell'Autorità.
5. La Struttura del controllo interno, inoltre:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni ed elabora, con cadenza annuale, una relazione al Comitato di gestione sullo stato dello stesso;
 - b) supporta il Presidente nella definizione di indirizzi agli uffici ai fini della individuazione delle procedure per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - c) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - d) garantisce il necessario supporto metodologico per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo.
6. Ulteriori compiti possono essere attribuiti alla Struttura del controllo interno con apposita delibera dell'Autorità.
7. La Struttura del controllo interno si avvale di una segreteria tecnica permanente composta da tre dipendenti dell'Autorità.
8. Ai componenti della segreteria tecnica non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.
9. La Struttura, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può accedere agli atti e ai documenti inerenti alle attività dell'Autorità e ha facoltà di richiedere ai dirigenti i dati e le informazioni necessari.
10. Ulteriori modalità di organizzazione e funzionamento della Struttura possono essere definite con apposita delibera dell'Autorità.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente dell'Autorità.



Art. 12

Regolamento di amministrazione

1. Con il Regolamento di amministrazione, da emanarsi ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 sono disciplinati, nel rispetto delle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa:
 - a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;
 - b) individuate per qualifica, le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente
 - c) dall'Autorità nel limite massimo di 100 unità;
 - d) forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 95, comma 9, del d.l. 104/2020.

Art. 13

Regolamento di contabilità

1. Con il Regolamento di contabilità, redatto secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, sono disciplinate le modalità di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale, l'applicazione dell'armonizzazione contabile e l'attività negoziale dell'Autorità.

Art. 14

Personale

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, all'Autorità è assegnato un contingente massimo di personale pari a 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale.
2. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area funzioni centrali.

Art. 15

Società *in house*

1. L'Autorità, nell'ambito dell'esercizio della funzione di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema MOSE può costituire una società da essa interamente partecipata, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, lett.d) del d.l. 104/2020 e dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni.
2. Alla società possono essere affidate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, le attività di cui alle lett. a- bis) e b) del comma 2 dell'art. 95 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (L. n. 126 del 13 ottobre 2020) nonché, anche a opera di Amministrazioni ed Enti terzi, quelle necessarie per garantire lo svolgimento dei compiti di cui alla lett. e) dello stesso art. 95.
3. Lo statuto della società dovrà prevedere specifiche disposizioni idonee a garantire l'esercizio, da parte dell'Autorità, del controllo analogo e dovrà precisare i limiti indicati dall'art. 16, commi 3, e 3 bis del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
4. I rapporti tra l'Autorità e la società sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del sistema MOSE, ovvero, nel caso di affidamento delle attività comprese nelle lett. a bis) e b) dell'art. 95 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (L. n. 126 del 13 ottobre 2020) mediante le risorse stanziare a legislazione vigente per la realizzazione delle attività di competenza dell'Autorità.



Art. 16

Indirizzo e vigilanza

1. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale competono:
 - a) l'emanazione di direttive, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e di eventuali specifiche attività da intraprendere;
 - b) l'approvazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze delle deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 95, commi 6 e 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Legge n. 126 del 13 ottobre 2020);
 - c) l'approvazione dei piani pluriennali di investimento, nonché dei bilanci di previsione e dei rendiconti, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;
 - d) l'acquisizione di dati e informazioni nonché l'effettuazione di verifiche e ispezioni per accertare l'osservanza degli indirizzi impartiti.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 1, lettere b), c) e d), l'Autorità trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.

Art. 17

Modifiche statutarie

1. Ove si succedano modifiche legislative che impongono l'adeguamento del presente Statuto, il Presidente convoca il Comitato di gestione, al fine dell'adozione di una delibera di adeguamento, non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative.
2. Il comitato si esprime entro i successivi quindici giorni.
3. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Comitato di gestione su proposta dal Presidente e trasmesse per l'approvazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il Presidente adotta l'atto modificativo entro i successivi dieci giorni.

